

DELIBERA N.44/2026

XXX/ TIM SPA

(GU14/820394/2026)

NELLA riunione del Co.Re.Com. Abruzzo del 03.09.2026

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee

legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza presentata da XXX, per il tramite di XXX del 10/03/2026, acquisita al Protocollo n. 91551 del 10/03/2026;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, per il tramite di XXX contesta quanto di seguito: *“il numero intestato a XXX XXX doveva essere disattivato dalla data di recesso del 12.01.19 ma ad oggi il numero è ancora attivo e la Tim continua nella fatturazione ed al ritiro su conto bancario delle somme. si chiede immediata disattivazione e rimborso fatture da gennaio 2019 sino alla data della revoca rid maggio 2025. Riferiamo inoltre che sullo indirizzo di residenza in XXX, insisteva il num fisso XXX intestato a XXX. Inoltre la disattivazione è stata addebitata con costo euro 111, 68 (maggio 2025).”.*

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- i. rimborso fatture;
- ii. indennizzo per mancata risposta a reclami.

L'istante allega:

- Copia del documento avente ad oggetto : “*Recesso dal contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica numero XXX*” sottoscritto da XXX il 12/01/2019 ed inviato mediante raccomandata A.R. all’indirizzo Tim, Casella postale 111, 00054 Fiumicino (Roma) con allegata Accettazione della raccomandata avente n. 15067962708-0;
- Copia del messaggio di posta elettronica inviato il 14/04/2025 dall’indirizzo [XXX](#) all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it;
- Copia del messaggio di posta elettronica del 15/04/2025, inoltrato dall’indirizzo tim@timenews.tim.it all’indirizzo [XXX](#), avente a oggetto segnalazione XXX;
- Copia del messaggio di posta elettronica del 17/04/2025, inoltrato dall’indirizzo tim@timenews.tim.it a [XXX](#), avente a oggetto risposta alla tua segnalazione XXX;
- Copia del messaggio di posta elettronica del 17/04/2025, inoltrato dall’indirizzo tim@timenews.tim.it a [XXX](#), avente a oggetto risposta alla tua segnalazione XXX nel quale l’operatore convenuto ha dichiarato: “*ti comunichiamo che la richiesta di cessazione della tua linea fissa è in lavorazione e verrà effettuata entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo, come previsto da procedura.*”.

Alla richiesta d’integrazione formulata dal Corecom in data 10/03/2026 in ordine alla produzione della copia del contratto stipulato, in caso di sottoscrizione dello stesso tramite agente, altrimenti lettera di riepilogo delle condizioni economiche, in caso di contratto stipulato a distanza e dell’ elenco analitico delle fatture contestate e delle rispettive voci ritenute indebite, l’istante ha risposto allegando:

- Copia della fattura n. XXX del 16/05/2025, dell’importo di € 111,68 relativa alla chiusura della linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia dell’estratto conto bancario intestato a XXX, XXX e XXX con il riepilogo generale delle entrate e delle uscite registrate dal 31/12/2020 al 31/12/2021;
- Copia della fattura n. XXX, del 05/03/2020, dell’importo di € 37,84 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;

- Copia della fattura n. XXX, del 16/11/2021, dell'importo di € 40,35 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia della fattura n. XXX, del 16/01/2022, dell'importo di € 39,77 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia della fattura n. XXX, del 16/12/2023, dell'importo di € 39,15 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia della fattura n. XXX, del 16/12/2024, dell'importo di € 42,58 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia della fattura n. XXX, del 16/05/2025, dell'importo di € 39,84 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX;
- Copia della fattura n. XXX, del 04/02/2019, dell'importo di € 66,59 relativa alla linea telefonica XXX intestata a XXX ;
- Copia del documento intestato a XXX avente a oggetto la consegna del decoder Tim box del 14/01/2019;
- Copia dell'estratto conto bancario intestato a XXX, XXX e XXX con il riepilogo generale delle entrate e delle uscite registrate dal 31/12/2024 al 29/05/2025;
- Copia dell'estratto conto bancario intestato a XXX, XXX e XXX con il riepilogo generale delle entrate e delle uscite registrate dal 31/12/2018 al 31/12/2019;
- Copia dell'estratto conto bancario intestato a XXX, XXX e XXX con il riepilogo generale delle entrate e delle uscite registrate dal 30/01/2023 al 23/12/2023;
- Copia dell'estratto conto bancario intestato a XXX, XXX e XXX con il riepilogo generale delle entrate e delle uscite registrate dal 31/12/2023 al 31/12/2024;

- Copia di un documento cartaceo ove sono riportati conteggi effettuati manualmente sugli importi addebitati dal 2019 al 2025;
- Copia del documento intestato a XXX avente a oggetto la consegna del decoder Tim box del 14/01/2019;
- Copia dello screenshot di un messaggio di posta elettronica inoltrato dalla società di recupero crediti crediti.telecom@advtrade.it a XXX avente a oggetto Pratica XXX – XXX [66961826];
- Foto dell'avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata a Tim con data di spedizione il 14/01/2019, ricevuta e firmata da Tim il 17/01/2019.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi osserva: *“In via preliminare, si contesta integralmente quanto dedotto da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto, oltre che sfornito di adeguato supporto probatorio. Dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha presentato domanda di recesso in data 12.01.2019, mediante raccomandata A/R; tuttavia, tale comunicazione non può ritenersi idonea a determinare automaticamente ed immediatamente la cessazione del rapporto contrattuale, essendo subordinata alla corretta lavorazione tecnica ed amministrativa da parte dell'operatore, secondo le tempistiche previste dalle condizioni generali di contratto e dalla normativa di settore. In particolare, risulta documentalmente che TIM ha preso in carico la richiesta di cessazione e ha avviato il relativo iter amministrativo, come confermato dalle comunicazioni inviate all'utente nel 2025, nelle quali si evidenzia che la richiesta era “in lavorazione” e sarebbe stata completata entro i termini procedurali. Ciò dimostra l'assenza di inerzia o colpa imputabile all'operatore. Deve inoltre rilevarsi che la linea oggetto di controversia risultava associata a rapporti contrattuali complessi e a ulteriori utenze riferibili al medesimo nucleo familiare (come emerge anche dalla documentazione*

relativa ad altra linea intestata al sig. XXX e alla consegna di apparati), circostanza idonea a giustificare eventuali tempi tecnici di gestione e a escludere automatismi nella cessazione immediata del servizio. Quanto alla contestata fatturazione, si osserva che gli addebiti risultano coerenti con la permanenza del servizio attivo fino alla completa definizione della procedura di cessazione. Le fatture prodotte, ivi compresa quella di chiusura di maggio 2025, attestano la regolare erogazione del servizio e la conseguente debenza dei corrispettivi. Non può inoltre attribuirsi rilevanza probatoria al conteggio unilaterale prodotto da controparte, trattandosi di elaborazione priva di riscontro documentale ufficiale e non idonea a dimostrare l'indebito pagamento delle somme. Parimenti infondata è la domanda di rimborso degli addebiti bancari, atteso che gli stessi risultano effettuati in esecuzione di un valido mandato SEPA conferito dall'utente e mai tempestivamente revocato, se non in epoca successiva (maggio 2025), come riconosciuto dalla stessa istanza. Quanto alla dedotta mancata risposta ai reclami, si evidenzia che TIM ha fornito riscontro alle segnalazioni dell'utente, come documentato dalle comunicazioni del mese di aprile 2025, con le quali veniva confermata la presa in carico della richiesta. In ogni caso, eventuali ritardi nel riscontro non risultano tali da integrare i presupposti per il riconoscimento di indennizzi, anche alla luce della complessità della vicenda contrattuale. Si osserva altresì che le pretese dell'istante risultano in parte prescritte, con riferimento alle fatture risalenti agli anni antecedenti il quinquennio rispetto alla proposizione dell'istanza, dovendosi applicare il termine prescrizione previsto per le prestazioni periodiche. In definitiva, la condotta di TIM risulta conforme agli obblighi contrattuali e regolamentari, non essendo ravvisabile alcun inadempimento, né sotto il profilo della gestione del recesso, né con riferimento alla fatturazione, né in relazione agli obblighi informativi."

3. Le repliche dell'istante

L'istante non si avvalso della facoltà concessagli ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'Allegato B alla delibera n. 194/23//CONS, Regolamento sulle procedure di risolu4

zione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale, il quale statuisce che *“Entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica”*.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Nel caso di specie, l'istante contesta la mancata disattivazione della linea telefonica XXX, richiesta in data 12/01/2019 e sulla base di ciò chiede il rimborso delle fatture e l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami.

Relativamente alla richiesta del rimborso delle fatture riferite alla linea telefonica XXX si precisa quanto segue.

L'istante ha dichiarato di avere effettuato la richiesta di disattivazione della linea telefonica XXX in data 12/01/2019 e che l'operatore nonostante ciò ha continuato a fatturare il servizio il quale risulta tuttora attivo.

Nelle proprie memorie difensive il gestore convenuto ha dichiarato l'infondatezza delle pretese di parte istante in quanto, se pur dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha presentato domanda di recesso in data 12/01/2019 mediante raccomandata A/R, questa non sarebbe di per sé idonea a determinare automaticamente e immediatamente la cessazione del rapporto contrattuale, essendo subordinata alla corretta lavorazione tecnica e amministrativa della pratica, secondo le tempistiche previste dalle condizioni generali di contratto e dalla normativa di settore. A sostegno di ciò l'operatore adduce che risulterebbe documentalmente che la TIM ha preso in carico la richiesta di cessazione e ha avviato il relativo iter amministrativo, come confermato dalle comunicazioni inviate all'utente nel 2025, nelle quali si sarebbe evidenziato che la richiesta era “in lavorazione” e sarebbe stata completata entro i termini procedurali.

Dalla documentazione allegata agli atti è possibile riscontrare la presenza di un modulo di recesso dal contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica numero 0863/416162 inviato dall'istante il 12/01/2019 mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la copia delle cartoline di accettazione dell'invio della raccomandata e della consegna dell'avviso di ricevimento della raccomandata datata e firmata da Tim il 17/01/2019.

Da quanto premesso si desume che l'operatore avendo ricevuto e preso in carico la richiesta di recesso in data 17/01/2019 avrebbe dovuto procedere alla cessazione del servizio e della conseguente fatturazione, senza oneri per il proprio cliente.

Relativamente alla richiesta di disdetta del contratto, infatti, si rammenta che in base all'art. 1335 Codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Ai fini di un idoneo inquadramento normativo della fattispecie in esame, inoltre, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*.

Sul punto deve, inoltre, evidenziarsi che, qualora l'utente abbia comunicato all'operatore la propria volontà di recedere dal contratto, si configura come illegittimo il comportamento dell'operatore che continui ed emettere fatture. Il predetto contegno, infatti, è da ritenersi contrario al generale principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., nonché in contrasto con le previsioni dell'art. 8, del “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni

elettroniche” di cui all’Allegato A) alla delibera n. 519/15/CONS, secondo il quale “[i]n caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente, l’operatore non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l’addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato”.

Da quanto premesso si desume che l’operatore avendo ricevuto e preso in carico la richiesta di recesso in data 17/01/2019 avrebbe dovuto entro trenta giorni, come tempo massimo previsto dalla normativa su riportata, procedere alla cessazione del servizio e della conseguente fatturazione, senza oneri per il proprio cliente.

Inoltre, dagli atti depositati da parte istante all’interno del presente procedimento sono riscontrabili gli estratti conto intestati a XXX in cui sono visibili dei movimenti periodici mensili in uscita verso Telecom riferiti alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 sino al 2025 e la copia delle fatture intestate alla persona di Mancini Giulio emesse dalla data del 12/01/2019 sulla linea telefonica XXX ubicata all’indirizzo di XXX.

Risulta pertanto evidente che in data 12/01/2019 XXX ha inviato la richiesta di recedere dal contratto in essere sulla linea telefonica XXX ubicata presso l’indirizzo di XXX, come evidenziato nella fattura del mese di maggio 2025 e che nella stessa data ed allo stesso indirizzo è stato attivato un contratto sulla linea telefonica XXX.

Dalla documentazione acquisita agli atti, pertanto, emerge che sulla linea telefonica XXX la fatturazione sia proseguita oltre la data del 16/02/2019 e tale circostanza risulta essere confermata dalle stesse affermazioni fatte da Tim all’interno delle proprie memorie di replica nella quale si legge che “*gli addebiti risultano coerenti con la permanenza del servizio attivo fino alla completa definizione della procedura di cessazione. Le fatture prodotte, ivi compresa quella di chiusura di maggio 2025, attestano la regolare erogazione del servizio e la conseguente debenza dei corrispettivi*”, che al contempo, non fornisce prova della continuazione dell’erogazione del servizio né del fatto che l’istante

ne abbia usufruito non avendo prodotto neanche i volumi di traffico riferiti al numero preso in analisi.

L'operatore convenuto, inoltre, nelle proprie memorie difensive dichiara che le pretese dell'istante risultano in parte prescritte, con riferimento alle fatture risalenti agli anni antecedenti il quinquennio rispetto alla proposizione dell'istanza, dovendosi applicare il termine prescrizione previsto per le prestazioni periodiche.

Orbene relativamente all'eccezione concernente la prescrizione dei diritti vantati da parte istante, si rammenta che in base all'art. 2033, c.c. *“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.”* Tale fattispecie prende il nome di indebito oggettivo e si configura nel caso in cui il debito non sussiste essendo privo di qualsiasi causa di giustificazione. Pertanto la norma trova applicazione non solo nel caso in cui il debito sia già stato adempiuto ma anche nei casi in cui il debito o il negozio giuridico generativo del credito si sia estinto per qualunque causa e per quanto concerne la prescrizione di tale diritto si deve prendere in considerazione quanto statuito dall'art. 2946 c.c., il quale afferma che: *“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”*, non avendo il codice civile effettuato previsioni di tempi diversi in relazione a quanto previsto dall'art. 2033.

Sul punto, si deve evidenziare che nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 c.c., come vantato dall'operatore, la quale statuisce che *“Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”*. Infatti, per espressa previsione di legge, la prescrizione quinquennale, trova applicazione per ciò che concerne le prestazioni periodiche come previsto dal n. 4 dell'articolo su riportato.

Se è vero che i contratti di telefonia rientrano a far parte di tale categoria, la norma di cui trattasi trova applicazione per l'operatore e non per il cliente, che nel caso di specie richiede la restituzione di somme versate senza una giusta causa data la richiesta di recesso dal contratto e la prosecuzione della fatturazione e del prelievo delle somme dal conto corrente.

Pertanto la fattispecie trattata all'interno del presente procedimento avrà quale tempo di prescrizione quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. concernendo la richiesta del riconoscimento di un indebito oggettivo e non l'adempimento di una prestazione periodica di dare pecuniario.

Alla luce, pertanto, di quanto premesso l'operatore convenuto dovrà provvedere alla regolarizzazione contabile della posizione dell'istante procedendo in riferimento alla linea telefonica XXX al rimborso delle somme fatturate nel periodo intercorrente tra le date del 16/02/2019 sino alla conclusione del ciclo di fatturazione,

Relativamente, alla richiesta di indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, si specifica quanto segue.

Nelle proprie memorie difensive il gestore convenuto ha dichiarato che TIM ha fornito riscontro alle segnalazioni dell'utente, come documentato dalle comunicazioni del mese di aprile 2025, con le quali veniva confermata la presa in carico della richiesta. L'operatore inoltre afferma che gli eventuali ritardi nelle risposte non risulterebbero tali da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, anche alla luce della complessità della vicenda contrattuale.

Orbene, relativamente alla richiesta di indennizzo per la mancata/ritardata risposta ai reclami, in base all'art. 12 del Regolamento Indennizzi: *“1. L'operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero di utenze interessate dal*

reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio". Inoltre, ai sensi dell'art. 3.1.8. della Carta dei Servizi Tim s.p.a., la Società è tenuta a "comunicare, entro 30 giorni dalla segnalazione, l'esito della valutazione. In caso di accoglimento del reclamo effettuiamo tutte le azioni necessarie a risolvere il disservizio ed eventualmente provvediamo anche al riconoscimento degli indennizzi e/o degli importi non dovuti. In caso di rigetto del reclamo ti forniamo le motivazioni e richiediamo il pagamento di eventuali importi ancora dovuti".

Dalla documentazione allegata agli atti è possibile riscontrare che, in data 14/03/2025 parte istante inoltrava mediante Pec un reclamo nel quale comunicava all'operatore che quest'ultimo non aveva proceduto alla cessazione della linea XXX, richiesta in data 12/01/2019 chiedendo nuovamente la disattivazione del numero e il conseguente rimborso di quanto pagato dalla data di cessazione sino all'esaurimento della fatturazione.

Inoltre, sono riscontrabili in atti le risposte fornite dall'operatore alla pec dell'istante, nelle date del 15/04/2025 e 17/04/2025 in cui prima l'operatore riferisce l'avvenuta ricezione della richiesta di parte poi informa l'istante della lavorazione della richiesta e infine comunica che *"la richiesta di cessazione della tua linea fissa è in lavorazione e verrà effettuata entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo, come previsto da procedura."*

Dalla lettura degli atti e dall'avvenuta produzione della copia della fattura n. XXX, del 16/05/2025, dell'importo di € 111,68 relativa alla chiusura della linea telefonica XXX intestata a XXX si denota l'attività posta in essere dall'operatore convenuto e la realizzazione di quanto richiesto dalla parte istante e, pertanto, la richiesta d'indennizzo per mancata risposta al reclamo non è ritenuta meritevole di accoglimento.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX per il tramite di XXX, nei confronti dell'operatore Tim Spa, per le motivazioni espresse in premessa.
2. La società Tim s.p.a. è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo - contabile dell'istante provvedendo ad effettuare lo storno/rimborso delle fatture emesse dopo la data del 16/02/2019 sino alla conclusione del ciclo di fatturazione, con riferimento alla linea telefonica XXX.
3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
6. La presente Delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila, 03/09/2026

F.to Il Presidente del Corecom, Abruzzo

Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005.

Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.